

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1

SEDE

1. La Federazione Italiana Organismi per le persone senza dimora, FIO.psd Onlus, ha sede legale in Genova, vico San Luca 14/B.

I Soci

Art. 2

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Art. 5 Statuto

1. Gli Organismi che fanno richiesta di adesione a FIO.psd sono tenuti a far pervenire alla segreteria nazionale i seguenti documenti:
 - (a) copia dello Statuto (ad esclusione degli Enti Pubblici),
 - (b) una sintetica ma esauriente lettera di presentazione,
 - (c) la dichiarazione di adesione alla carta dei valori di FIO.psd,
 - (d) il nominativo del referente,
 - (e) la dichiarazione di accettazione all'impegno del pagamento della quota sociale annuale,secondo la modulistica appositamente predisposta.
2. La richiesta di ammissione viene esaminata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni, il computo dei quali decorre a far data dal giorno del ricevimento della richiesta presso la segreteria nazionale e tiene conto delle norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari. É facoltà del Consiglio chiedere ulteriori integrazioni ed approfondimenti in ordine alla domanda di ammissione nelle situazioni in cui ciò, a suo giudizio, si renda necessario.
3. L'esito della domanda di ammissione viene trasmesso al richiedente mediante comunicazione scritta senza vincolo di esplicitarne la motivazione. In caso di risposta affermativa l'affiliazione potrà perfezionarsi mediante il versamento della quota sociale per l'anno in corso ed avrà effetto dopo il pagamento della stessa.
4. Il referente dell'Organismo associato risponde, in ogni contesto associativo, per l'Ente che rappresenta.

Art. 3

QUOTE

Art. 5 co.4
Statuto

1. Le quote annuali sono stabilite in:
 - (a) per gli Enti Pubblici:
 - i. € 750,00, per i comuni sino a 5'000 abitanti;
 - ii. € 1'000,00 per comuni oltre 5'000 e sino a 50'000 abitanti;
 - iii. € 1'500,00 per comuni oltre 50'000 e sino a 1'000'000 abitanti;
 - iv. € 2'000,00 per comuni oltre 1'000'000 abitanti;
 - (b) da € 200,00 a € 500,00 per gli organismi non governativi.
2. Al fine di consentire una corretta valutazione delle disponibilità finanziarie della Federazione, in funzione di una congruente programmazione delle attività sociali, la quota annuale deve essere corrisposta entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Il mancato pagamento della quota sociale per il secondo anno consecutivo, previo avviso di mora con lettera scritta, consente l'avvio delle procedure di esclusione del socio moroso.

Art. 4

RECESSO

1. Il socio che intenda recedere deve comunicarlo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo, il quale, verificherà la posizione del richiedente in ordine all'adempimento degli obblighi associativi di pagamento della quota annuale.
2. Il recesso avrà effetto dopo sessanta giorni a far data dal ricevimento della raccomandata e prevede la corresponsione delle quote sociali eventualmente invase, compresa quella dell'anno in corso se il recesso viene comunicato dopo il 30 aprile.

Art. 5

ESCLUSIONE

Art. 5 co.7
Statuto

1. In presenza di gravi e fondati motivi il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dalla qualità di socio di qualunque Organismo aderente.
2. Cause che possono comportare l'esclusione sono:
 - (a) il mancato pagamento della quota sociale;

- (b) la continuata, perdurante, immotivata assenza del socio agli appuntamenti associativi tale da arrecare danno al regolare svolgimento della vita dell'Associazione;
 - (c) i comportamenti dei soci in contrasto con la Carta dei Valori specificata nello Statuto, ovvero i comportamenti, scelte ed azioni che arrecano danno all'associazione;
3. La comunicazione della delibera di esclusione viene data dal Presidente mediante lettera raccomandata A/R nella quale vengono illustrati in modo esauriente i motivi del provvedimento.
 4. Il socio escluso ha trenta giorni di tempo per adire all'arbitrato di cui all'art. 19 dello Statuto. Nel periodo di conciliazione della vertenza gli effetti dell'esclusione sono sospesi.

Art. 6

SERVIZI VERSO I SOCI

Art. 5 co.8
Statuto

1. I Soci, durante l'esercizio di compiti o mansioni di carattere associativo, possono avvalersi della Segreteria nazionale; è altresì facoltà dei Soci riferirsi alla Segreteria nazionale per ricevere o diffondere informazioni relative ad iniziative di comune interesse, riferimenti legislativi, documentazione e bibliografia attinente al tema dell'esclusione sociale.
2. Strumenti della comunicazione interna tra i soci sono la corrispondenza dalla segreteria, anche mediante posta elettronica, le newsletter, la diffusione di bollettini, il sito web.

Assemblea

Art. 7 Sta-
tuto

Art. 7

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta; la convocazione deve contenere l'Ordine del giorno.
2. Sino all'approvazione dell'Ordine del Giorno, ogni socio può chiedere l'inserimento di ulteriori argomenti mediante richiesta motivata, scritta od orale, diretta al Presidente.
3. A norma dell'art. 7 co. 3 dello Statuto, la convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Presidente mediante comunicazione scritta con

Art. 7 co.3
Statuto

avviso di ricezione, lettera, fax o posta elettronica. Il Presidente procede alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Per il computo di tale periodo si segue la norma sulla sospensione feriale degli atti giudiziari.

4. Se il Presidente, ancorché obbligato dallo Statuto, non ottempera alla convocazione dell'Assemblea essa può essere validamente autoconvocata dai richiedenti mediante comunicazione scritta ai soci recante i motivi della convocazione, l'Ordine del Giorno, la copia della richiesta di convocazione fatta al Presidente. Per le procedure di convocazione la Segreteria è tenuta a dare assistenza tecnica ai soci che ne reclamano il diritto.

Art. 8

GESTIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Il Presidente presiede l'Assemblea, dirige i lavori della seduta, la apre, la sospende e la chiude, modera la discussione, mantiene l'ordine affinché il dibattito si svolga in modo democratico e con la partecipazione di quanti, avendone diritto, intendono prendere la parola, proclama gli eletti.
2. Il Presidente preso atto delle presenze e delle deleghe presentate, constata la validità dell'Assemblea.
3. Il voto in sede di Assemblea è sempre palese salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa su proposta dei soci.

Art. 9

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea discute i contenuti e le proposte del Piano di Mandato stilato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo che viene discusso ed emendato e sottoposto al suo voto per l'approvazione.
2. L'Assemblea discute le proposte contenute nel Programma annuale che il Presidente ed il Consiglio Direttivo presentano alla prima Assemblea di ogni anno in attuazione delle linee programmatiche del Piano di Mandato. Essa può raccomandare l'applicazione di nuove misure da adottare, in aggiunta a quelle già previste.
3. L'Assemblea dispone, secondo le necessità emerse e discusse, di quanti membri debba essere composto il Direttivo entro i limiti stabiliti dallo Statuto.

Art. 7 co.2
Statuto

Art. 8 co.1
Statuto

Il Consiglio Direttivo

Art. 8 Statuto

Art. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulle iniziative da intraprendere per dare corso alle linee programmatiche indicate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 11

RAPPRESENTANZE IN ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

1. Il Consiglio Direttivo nomina il delegato FIO.psd nel Consiglio di Amministrazione di Feantsa (Federazione Europea delle Organizzazioni Nazionali che lavorano con persone senza dimora) ed in altri eventuali organismi; qualora questi non faccia parte del Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta la sua partecipazione alle riunioni, senza diritto di voto.
2. Nell'esercizio del suo mandato il delegato si richiama ai principi statutari, alle linee programmatiche dell'Assemblea dei Soci ed è tenuto a riferire sul suo operato al Consiglio Direttivo.
3. Il delegato ha il compito di rappresentare la FIO.psd ogni qualvolta venga richiesto, avvalendosi del supporto della Segreteria nazionale.

Art. 12

DECADENZA DEL CONSIGLIERE RIPETUTAMENTE ASSENTE

Art. 8 co.5 Statuto

1. Qualora un Consigliere compia tre assenze non giustificate, anche non consecutive, il Presidente è tenuto ad avviare una verifica presso l'Ente di appartenenza volta ad accertare il reale grado di partecipazione del Consigliere alle attività associative, mediante contatto col Legale Rappresentante ed a riferirne al Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo, preso atto delle giustificazioni addotte e degli eventuali impegni assunti per il futuro, delibera in ordine alla decadenza dall'incarico del Consigliere.
3. Il Consigliere mantenuto in carica da una delibera del Direttivo che compia un'ulteriore assenza non giustificata decade immediatamente ed irrevocabilmente dalla sua carica.

Art. 13

SURROGA DEI CONSIGLIERI REVOCATI O DECADUTI

**Art. 8 co.6
Statuto**

1. In caso di decadenza o di revoca del mandato di un Consigliere vengono avocate al Presidente le deleghe e gli incarichi precedentemente da lui ricoperti e si procede alla surroga del medesimo secondo la seguente modalità ed ordine:
 - (a) nel caso in cui la revoca del Consigliere sia motivata, l'Ente di appartenenza può indicare un nuovo rappresentante per la carica di Consigliere che subentra a quello revocato. In questi casi la sostituzione viene sottoposta a ratifica da parte della prima Assemblea utile, con voto a maggioranza semplice;
 - (b) nomina del primo dei non eletti alla carica di Consigliere durante le precedenti elezioni;
 - (c) si indicano nuove elezioni per i posti vacanti alla prima Assemblea utile.
2. Nel caso in cui la decadenza dal mandato di Consigliere sia avvenuta per motivi di indegnità e sia comprovato un difetto di vigilanza, dolo o superficialità dell'Ente di appartenenza, il Consiglio Direttivo delibera in ordine alla facoltà del medesimo di indicare il sostituto.
3. In caso di decadenza o revoca del mandato del Consigliere aggiunto del Comitato dei Sostenitori sarà cura del Comitato stesso procedere all'indicazione del nuovo Consigliere.
4. Il Consigliere che subentra rimane in carica per il periodo residuo di durata del mandato.

Art. 14

TRANSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SCESO SOTTO IL NUMERO MINIMO

**Art. 8 co.1
Statuto**

1. Nel caso in cui il numero dei consiglieri scenda al di sotto del minimo previsto dallo Statuto e non sia possibile procedere alla loro integrazione mediante ripescaggio all'interno della lista dei non eletti, il Presidente indice una Assemblea nel corso della quale siano previste le elezioni integrative dei posti vacanti.
2. Nel periodo di latenza il Consiglio Direttivo, su suggerimento del Presidente e del Collegio di Presidenza, disporrà il miglior assetto compatibile con gli incarichi e gli impegni assunti dai consiglieri residui

avendo la facoltà straordinaria di incaricare, a supporto della operatività del Consiglio, persone di fiducia scelte tra i soci alle quali delegare l'attuazione di particolari mansioni dietro precisi e puntuali mandati deliberati. L'incaricato, su invito del Presidente, può partecipare alle adunanze del CD con diritto di parola ma non di voto e si assenta durante le deliberazioni inerenti la straordinaria amministrazione.

3. Dell'operato degli incaricati di cui al precedente articolo risponde il Presidente ed il Consiglio Direttivo. L'incarico affidato può essere revocato in qualunque momento.

Presidente

Art. 15

MODALITÀ DI DECADENZA DALLA CARICA

Art. 8 co.3
Statuto

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulla decadenza dalla carica del Presidente qualora si verifichi anche solo uno dei motivi previsti dallo Statuto. Nel caso la decadenza sia motivata da validi e comprovati motivi di indegnità e di inadempienza, o per altri validi e comprovati motivi, il Consiglio, prima di procedere alla deliberazione, chiederà al Presidente di presentare le proprie ragioni a discapito. La comunicazione di decadenza avviene tramite raccomandata A/R.
2. A seguito di impedimento anche temporaneo del Presidente, assumerà la carica il vice Presidente vicario. Il vice Presidente dovrà operare la propria funzione in relazione agli atti già posti in essere dal Presidente. Per nuove iniziative il vice Presidente dovrà sottoporre al Consiglio Direttivo le relative deliberazioni.

Art. 9 co.5
e 6 Statuto

Il Comitato dei Sostenitori

Art. 11
Statuto

Art. 16

NORMA TRANSITORIA

1. La costituzione del Comitato dei Sostenitori avviene sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo che, in via transitoria, ovvero sino a quando non si sia dotato di una sua autonomia organizzativa e dei regolamenti che ne disciplinano le attività, ne regola l'operatività mediante gli atti e le deliberazioni più opportuni.

2. Il Comitato dei sostenitori viene istituito quando siano presenti almeno tre sostenitori. Sino alla sua costituzione i sostenitori non organizzati nel comitato fanno riferimento al Presidente.
3. Alla costituzione del Comitato dei sostenitori il Presidente o un Consigliere da lui delegato ne assume la presidenza per il tempo strettamente necessario per l'individuazione e l'elezione delle cariche interne al Comitato, secondo l'organizzazione che questi vorrà darsi.

I Comitati

Art. 15
Statuto

Art. 17

NATURA E TIPOLOGIA DEI COMITATI

1. I Comitati si compongono in:
 - (a) coordinamento territoriale (istituiti a livello locale, regionale o sovraregionale)
 - (b) comitati tecnici

Art. 18

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI COORDINAMENTO TERRITORIALE

1. Il comitato di coordinamento territoriale è riconosciuto dal Consiglio Direttivo attraverso la nomina di un coordinatore, anche non Consigliere, sentiti i soci appartenenti al territorio di riferimento.
2. Il coordinatore presenta annualmente al Consiglio Direttivo un programma di lavoro del gruppo.
3. Il coordinatore del comitato territoriale deve relazionare ogni anno al Consiglio Direttivo sul raggiungimento degli obiettivi, sull'attività svolta, sul livello di partecipazione dei soci.

Art. 19

COSTITUZIONE DEI COMITATI TECNICI

1. Il Comitato tecnico è istituito dal Consiglio Direttivo attraverso la nomina di un coordinatore, membro del Consiglio Direttivo.

2. Il coordinatore può proporre al Consiglio Direttivo l'affiancamento di esperti, anche non Consiglieri, a supporto delle funzioni tecniche.
3. Il coordinatore presenta annualmente al Consiglio Direttivo un programma di lavoro del gruppo.
4. I coordinatori dei comitati tecnici possono essere supportati dalla segreteria nazionale per gli aspetti organizzativi.

Regolamento elettorale

Art. 20

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, ovvero nei casi previsti dallo Statuto, il Presidente indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali di:
 - (a) il Presidente dell'Associazione;
 - (b) il Consiglio Direttivo.

Art. 21

ELETTORATO

1. Hanno diritto di votare e di essere votati tutti i soci per i quali non siano in corso procedure di esclusione e che siano in regola con la quota associativa. Art. 5 co.4
Statuto
2. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto in proprio e sino ad un massimo di due voti per delega. Art. 5 co.3
Statuto
3. Il voto è uguale, libero e segreto.

Art. 22

COMMISSIONE ELETTORALE

1. Il Consiglio Direttivo contestualmente all'indizione delle elezioni costituisce la Commissione elettorale composta da tre membri scelti tra i soci.
2. La Commissione elettorale deve:

- (a) verificare il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle candidature;
 - (b) predisporre la scheda elettorale;
 - (c) verificare l'elenco degli aventi diritto al voto;
 - (d) informare i soci sulle modalità di votazione;
3. La Commissione esaurisce il suo compito con la proclamazione dei risultati.

Art. 23

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Ogni socio può presentare la propria candidatura per ciascuna elezione indetta, presentando alla Commissione elettorale una scheda descrittiva del profilo del proprio candidato.
2. Ogni socio può esprimere una sola candidatura per ciascuna elezione.
3. Le candidature devono pervenire alla Commissione elettorale entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea.

Art. 24

PROCEDURE ELETTORALI

1. Le candidature pervenute alla Commissione elettorale sono pubblicate a cura della Segreteria tramite gli strumenti di comunicazione dell'Associazione.
2. Prima delle operazioni di voto l'Assemblea nomina il Collegio degli scrutatori. Esso è composto da tre soci non candidati a ricoprire cariche sociali.
3. Compito del Collegio degli scrutatori è:
 - (a) scrutinare le schede votate;
 - (b) dichiarare valido o nullo o bianco il voto dei soci;
 - (c) proclamare i risultati delle elezioni in Assemblea portandoli a conoscenza di tutti i soci attraverso la diffusione mediante i vari strumenti di comunicazione interni.

Art. 25

MODALITÀ DI VOTAZIONE DEL PRESIDENTE

1. L'Assemblea elegge il Presidente tra i candidati alla carica.
2. Ogni socio può esprimere una sola preferenza.
3. L'elezione a Presidente comporta la decadenza da ogni altra carica elettiva dello stesso ente rappresentato.

Art. 26

MODALITÀ DI VOTAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti tra coloro che si sono candidati a ricoprire la carica di Consigliere.
2. Ogni socio esprime il proprio voto attraverso l'indicazione dei singoli candidati nel numero massimo stabilito dall'Assemblea per la composizione del Consiglio Direttivo.

Art. 27

BALLOTTAGGIO

1. In caso di parità, si procederà al voto di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.
2. L'elezione di ballottaggio si ritiene indetta appena dichiarata la parità dei candidati e si effettua nella stessa Assemblea nel tempo strettamente necessario ad allestire le nuove operazioni di voto.

Art. 28

VALIDITÀ DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

Art. 29

SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Ultimate le operazioni di voto, il Collegio degli scrutatori procede allo scrutinio delle schede e redige il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali.

2. Nel verbale devono essere annotati:
 - (a) il numero dei soci aventi diritto al voto;
 - (b) il numero dei soci, anche con deleghe, che hanno esercitato il diritto di voto;
 - (c) il numero dei voti attribuiti a ciascun candidato;
 - (d) il numero delle schede nulle;
 - (e) il numero delle schede bianche;
 - (f) il numero delle schede contestate e il motivo della contestazione;
 - (g) il numero delle schede non utilizzate;
 - (h) la lista degli eletti ordinata per numero di preferenze.
3. Risultano eletti i candidati che hanno raccolto il maggior numero di preferenze.
4. Sono da dichiarare nulli i voti che:
 - (a) rechino correzioni o segni che possono permettere di identificare la scheda;
 - (b) non sono espressi secondo le modalità descritte dal regolamento.
5. Sono da considerare bianchi i voti la cui scheda non presenta alcun segno aggiunto.
6. In caso di contestazione il Collegio degli scrutatori procede a maggioranza alla dichiarazione del voto contestato.
7. Lo scrutatore non può astenersi nell'attribuzione, di validità, di nullità, di voto bianco, del voto contestato.
8. Ultimato lo scrutinio il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Collegio degli scrutatori.
9. terminate le operazioni di scrutinio il Collegio degli scrutatori proclama i risultati in Assemblea e li diffonde secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Varie

Art. 30

STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

Art. 8 co.2
Statuto

1. Per atti di straordinaria amministrazione si intendono:
 - (a) Gli atti in deroga alle linee di indirizzo definite dall'Assemblea la cui attuazione si renda necessaria per non arrecare danno ovvero per apportare benefici all'Associazione.
 - (b) Gli atti di acquisizione e di alienazione di immobili.
 - (c) L'acquisizione di beni mobili per un valore eccedente € 5'000,00.
 - (d) Ogni atto che, intaccando il patrimonio dell'ente, ne peggiora la condizione, come:
 - i. la rinuncia a donazioni, eredità, diritti
 - ii. l'accensione di debiti di qualsiasi tipo presso istituti bancari (mutui, aperture di credito, ecc.)
 - (e) La cessione in uso a qualsiasi titolo (anche di comodato o locazione) o la mutazione d'uso di beni immobili.
 - (f) L'assunzione di maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate e che si devono sostenere nel corso dei lavori, quando essa supera il 25% dell'importo autorizzato.
 - (g) L'esecuzione di lavori di costruzione o ristrutturazione di beni immobili.

Art. 31

RIMBORSI

1. Posta la gratuità della partecipazione agli organi associativi, nei limiti consentiti dalle disponibilità economiche dell'Associazione, è possibile riconoscere agli Enti che mettono a disposizione personale e/o con ulteriori funzioni operative, un rimborso a parziale copertura del costo che l'assolvimento di tali funzioni comporta. I criteri per la quantificazione del tetto massimo di tali rimborsi sono così individuati:
 - (a) il tetto massimo pro capite rimborsabile viene fissato in € 10.000 annui e viene calcolato, in funzione delle mansioni svolte, secondo le seguenti regole:
 - i. sino al 100% del tetto massimo, per il Presidente;
 - ii. sino al 50% del tetto massimo, per le mansioni attribuite ad un Consigliere con particolari deleghe operative (vice Presidente, deleghe funzionali di coordinamento, deleghe funzionali di rappresentanza);

- iii. sino al 25% del tetto massimo, per le mansioni attribuite ad un socio incaricato con definite funzioni operative;
 - (b) sono esclusi dalla previsione di rimborso gli impegni previsti dalla copertura del ruolo statutario di socio, Consigliere, revisore dei conti, membro del comitato dei sostenitori, incarichi di servizio in Assemblea, fatto salvo il rimborso delle spese vive eventualmente affrontate;
 - (c) nel caso in cui nell'ente di appartenenza la carica sociale presti la sua opera a titolo di volontario, il limite di rimborso di cui al precedente comma (a) viene decurtato di una quota pari al 30%;
 - (d) Non viene comunque corrisposto alcun rimborso nel caso in cui il socio che presta la carica sociale sia un Ente Pubblico.
2. La richiesta di accesso al rimborso deve essere formulata al Consiglio Direttivo dall'Ente per iscritto.
 3. L'ammissibilità della richiesta di rimborso viene vagliata dal Consiglio Direttivo acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. Il giudizio espresso dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci.
 4. Il rimborso viene stabilito con il bilancio di previsione mediante approvazione da parte dell'Assemblea secondo lo schema proposto dal Consiglio Direttivo.
 5. Il rimborso viene corrisposto al socio alla chiusura dell'esercizio ed è sottoposto a verifica delle effettive disponibilità di bilancio.
 6. Il rimborso non viene corrisposto, neppure in quota proporzionale, nei casi di dimissione dall'incarico, esclusione, recesso nel corso dell'annualità per il quale è stato disposto.

Art. 32

DURATA DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento ha durata illimitata; può essere modificato, in ogni sua parte, su richiesta di ogni singolo Socio. Le proposte di modifica dovranno pervenire per scritto al Presidente, ovvero alla Segreteria nazionale, che ne darà lettura in Assemblea sottoponendole alla votazione sulla base dello Statuto vigente.